

OGGETTO: risarcimento danni veicoli/nat. **CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE:**  
 In atto di citazione: "Voglia il Giudice, contrarius reictis, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, accertata la responsabilità esclusiva di Mattarozzi Carla nella causazione del sinistro di cui in premessa e la validità del nesso causale tra il sinistro ed i danni subiti dall'attore, condannare i convenuti in solido fra loro, o in alternativa, al pagamento, in favore di Guida Paolo, delle somme relative al ristoro di tutti i danni patiti, oltre a rivalutazione, interessi legali dal del dovuto al saldo, o delle somme, anche diverse, che saranno ritenute congrue e di giustizia all'esito dell'esplicita istruttoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari".  
 Nelle note conclusive: "Voglia il Giudice ritenere fondata la domanda di parte attrice e conseguentemente, accertata la responsabilità esclusiva di Carla Mattarozzi nella causazione del sinistro e la validità del nesso

**ARCA ASSICURAZIONI S.P.A.** in persona del legale rappresentante p.t. **Dr. Maurizio Baccelli**, con sede legale in Verona, via San Marco 48, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Caselli ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Gregorio Descovich Marcato in Bologna, via D'Azeglio 58.  
 Convenuta  
 Contro  
**MATTAROZZI CARLA**, residente in Castel San Pietro Terme (BO), via Piemonte 13  
 Convenuta contumace

**GUIDA PAOLO**, residente a Castel San Pietro Terme, via Varignana 694/B, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Marco Bordoni e Francesca Cantarini presso il cui Studio in San Lazzaro di Savena (BO), via Emilia 3, ha eletto domicilio.  
 Attore

**SENTENZA**  
 Nella causa civile N. 7606/08 Ruolo Generale promossa **DA**  
**IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA Avv. Dante Monici**  
 Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

SENT. N. 24584/07  
 Cron. N. 89310/07  
 R.G. N. 7606/08  
 REP. N. /  
 Spedita il: 23/3/09  
 Depositata il: 3 0 APR 2009

SENTENZA

causale tra il sinistro ed i danni subiti dall'attore, condannare i convenuti, ciascuno per il rispettivo titolo, al pagamento in favore dell'attore delle somme relative al ristoro di tutti i danni patiti, oltre rivalutazione ed interessi dal di del dovuto al saldo, dedotto l'acconto versato di € 730,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA  
MATTAROZZI CLAUDIA: nessuna (contumace)  
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA ARCA ASSICURAZIONI SPA

In atto di citazione e nelle note conclusive: "Dato atto che Arca Ass.mi Spa ha corrisposto, ante causam, la somma di € 730,00 ad integrale ristoro dei danni tutti subiti dall'attore, rigettare le richieste di risarcimento avanzate nei confronti della convenuta, in quanto infondate in fatto ed in diritto; in ogni caso con vittoria delle spese di lite, diritti ed onorari".

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Paolo Guida, conveniva in giudizio Arca Assicurazioni Spa e Carla Mattarozzi, per sentirli condannare, in via solidale, al risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale. Prospettava l'attore che in data 24/11/07, in Casalecchio di Reno Carla Mattarozzi, nell'eseguire, alla guida della propria autovettura (assicurata Sara Ass.mi Spa), manovra di parcheggio, urtava l'autovettura dell'attore (ass.ta Arca Ass.mi Spa) regolarmente posteggiata; affermava inoltre che il veicolo attore aveva riportato danni pari a complessivi € 727,91. Inoltre bisognava tenere conto del danno ulteriore derivante dal mancato utilizzo del mezzo, dal deprezzamento dell'autovettura nonché dal mancato godimento del bollo e dell'assicurazione. Diceva poi che con lettera raccomandata in data 7/12/07 veniva richiesto alla compagnia Arca il risarcimento di tutti i danni patiti mettendò a disposizione dell'assicuratore la cosa danneggiata per 8 giorni feriali; successivamente in data 22/1/08 veniva trasmessa alla compagnia Arca la fattura di riparazione e la documentazione fotografica attestante il danno; concludeva che ad oggi la compagnia Arca nulla aveva comunicato e/o offerto a titolo di risarcimento a parte attrice.

Del convenuti si costituiva solo Arca Ass.mi Spa che



sosteneva che aveva già integralmente risarcito controparte ante causam corrispondendo la somma di € 730,00; affermava inoltre che le richieste attoree di risarcimento di ulteriori danni erano destituite di ogni fondamento.

All'udienza del 3/10/08 la Difesa dell'attore si dichiarava disposta a transigere la lite dietro pagamento dei soli onorari e delle spese di causa, considerando, per mero spirito conciliativo, l'importo inviato "successivamente alla notifica dell'atto di citazione" congruo ai fini del risarcimento del danno materiale e quantificava l'importo delle spese di causa in € 750,00. All'udienza del 16/1/09 la Difesa dell'attore depositava fattura relativa agli onorari per l'attività professionale svolta, richiesti in fase stragiudiziale ad Arca Spa. All'udienza del 23/3/09 le parti precisavano le conclusioni depositando memoria riprologativa; nella stessa udienza la causa veniva trattenuta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La dinamica del sinistro così come prospettata da parte attrice e, perciò, l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura convenuta, non sono contestate da Arca Ass.ni Spa. Però la convenuta Arca afferma di avere già integralmente risarcito i danni ante causam: l'attore, dice Arca, soltanto in data 22/1/08, a fronte delle reiterate richieste di Arca, provvedeva ad inoltrare alla Compagnia la fattura relativa alla riparazione del veicolo, dell'importo di € 727,91; Arca, in data 7/2/08 - dodici giorni prima della notifica dell'atto introduttivo di lite del 22/2/08 - provvedeva a corrispondere a parte attrice l'importo di € 730,00 e, pochi giorni dopo aver ricevuto ed incassato l'assegno dell'importo richiesto, l'attore (sosteneva sempre Arca) non esitava a promuovere il presente giudizio. In realtà però, la Compagnia Arca non ha fornito la minima prova circa il fatto che l'offerta risarcitoria sia pervenuta prima della notifica dell'atto di citazione: l'assegno, datato 11/2/08 è pervenuto successivamente alla notifica dell'atto di citazione effettuata in data 18/2/08 e la convenuta (come giustamente rileva la Difesa attorea) non ha offerto alcuna prova circa la ricezione dell'assegno prima di tale data e perciò il danno materiale patito da Paolo Guida deve considerarsi risarcito (almeno per quanto concerne € 730,00) solo in



30 APR 2009

corso di causa. Oltre al danno materiale di € 727,91 patito dall'attore (come da fattura n. 99 del 13/12/07 della Autocarrozzeria Ozzanese), deve essere calcolato anche il danno derivante da fermo tecnico del veicolo incidentato che deve considerarsi sussistente, a parere di questo giudice, in re ipsa, quale conseguenza automatica dell'incidente e che si ritiene giusto ed equo liquidare in € 300,00. Per quanto concerne invece la richiesta dell'attore del rimborso degli onorari relativi all'attività stragiudiziale, si concorda con quanto sostiene la Difesa di Arca Spa: si tratta indubbiamente di domanda nuova, non proposta nell'atto introduttivo di lite, formulata soltanto all'udienza del 16/1/09 e come tale tardiva ed inammissibile. In conclusione il danno attoreo complessivo è di € 1028,00, con il favore della rivalutazione alla stregua degli indici ISTAT e degli interessi legali sulle somme rivalutate da quando dovute fino al saldo; da tale cifra è necessario detrarre la somma già versata all'attore da Arca Spa di € 730,00. Tale somma, oltre rivalutazione ed interessi legali, dovrà essere corrisposta all'attore dai convenuti in solido fra loro.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando nella causa n. 7606/08 R.G., ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, CONDANNA Arca Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. Dr. Maurizio Baccelli e Mattarozzi Carla, in solido fra loro, a corrispondere a Guida Paolo la somma di € 298,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

LIQUIDA le spese di lite in complessivi € 1129,50 di cui € 523,00 per competenze, € 561,00 per onorari, € 45,50 per spese, oltre a 12,5% spese generali, C.P.A. e IVA come per legge, che dovranno essere rifuse dai convenuti in solido all'attore.

Così deciso in Bologna il 27/4/09

Il Giudice di Pace  
Avv. Dante Monici

Depositata in Cancelleria

30 APR 2009

4/4